



Statuto

2023

Statuto Associazione Ticinese Terza Età

Approvato dall'Assemblea dei soci del 23 maggio 2023, Giubiasco

Art. 1

Con la denominazione Associazione Ticinese Terza Età (ATTE) si è costituita a Giubiasco un'associazione aconfessionale e apartitica, ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero.

Denominazione**Art. 2**

L'Associazione si occupa delle tematiche riguardanti gli anziani e sviluppa una propria progettualità sensibile e attenta alla dignità delle persone in tutte le stagioni della vita.

Scopi

Operando prevalentemente grazie all'apporto volontario delle socie e dei soci¹, sostiene l'aggregazione fra le diverse tipologie di appartenenti alla terza età e la loro integrazione intergenerazionale.

Promuove la dignità e i diritti, nonché il benessere fisico e psicologico dell'anziano, stimolando i suoi aderenti, anche in una prospettiva di prevenzione, a restare persone attive e protagoniste, aperte alle relazioni solidali, curiose e sensibili sul piano culturale.

Collabora con enti pubblici e privati, in particolare allo scopo di:

- a) promuovere condizioni di vita in autonomia;
- b) prevenire e combattere l'emarginazione delle persone anziane, favorendone l'abitare in un contesto sociale aperto e solidale;
- c) favorire l'integrazione intergenerazionale, attraverso il volontariato attivo delle persone anziane;
- d) sviluppare strutture di servizio volte a incentivare incontri formativi, culturali, ricreativi o d'informazione e aggiornamento;
- e) sostenere la creazione e la gestione di centri diurni, di istituzioni e di servizi adatti alle esigenze sociali e sanitarie della terza età;
- f) mettere a disposizione servizi e ausili a supporto dell'abitare autonomo.

Art. 3

La sede dell'Associazione è a Bellinzona. La sua durata è illimitata.

Sede e durata**Art. 4**

Possono diventare soci dell'ATTE tutte le persone fisiche, le Associazioni, gli Enti e gli Istituti che ne condividono lo scopo sociale.

La qualifica di socio si acquisisce con il pagamento della quota sociale annua.

Soci**Art. 5**

Per diventare membri dell'ATTE occorre presentare domanda scritta al Segretariato cantonale.

Ammissione

¹ Negli articoli successivi i termini di genere maschile nel presente Statuto si riferiscono a persone di entrambi i sessi.

Art. 6

I soci non sono responsabili di fronte a terzi degli impegni dell'Associazione, che sono unicamente garantiti dal patrimonio di quest'ultima.

Responsabilità**Art. 7**

Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al Segretariato cantonale.

Dimissioni**Art. 8**

La copertura delle attività è assicurata:

- a) dalle quote annue dei soci;
- b) da contributi volontari;
- c) dai ricavi derivati da attività;
- d) da contributi pubblici;
- e) da donazioni, lasciti e legati.

Finanziamenti**Art. 9**

- a) L'Associazione è organizzata in cinque Sezioni: Bellinzona; Biasca e Valli; Locarnese e Valli; Luganese; Mendrisiotto. In ogni Sezione possono essere costituiti dei Gruppi locali.
- b) Le Sezioni eleggono fra i soci i propri Presidenti e i Comitati sezionali, adottano un proprio Regolamento, conforme a questo Statuto e approvato dal Comitato cantonale, affrontano i problemi regionali nel quadro degli scopi associativi indicati all'art. 2. I Presidenti sezionali sono membri di diritto del Comitato cantonale.
- c) L'Assemblea sezionale approva i conti della Sezione e i conti dei Centri diurni da essa gestiti e li trasmette per ratifica al Comitato cantonale.
- d) Il finanziamento delle iniziative e delle attività sezionali è assicurato dalle Sezioni stesse e dai contributi del Comitato cantonale.

Sezioni regionali**Art. 10**

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea generale;
- b) il Comitato cantonale;
- c) il Consiglio direttivo;
- d) la Conferenza dei Presidenti sezionali;
- e) l'Ufficio di revisione.

Organi**Art. 11**

I soci si riuniscono in Assemblea generale ordinaria una volta all'anno, entro fine maggio, per la discussione e l'approvazione dei conti e del rapporto di attività.

I soci si riuniscono in Assemblea generale straordinaria quando il Comitato Cantonale, i Comitati di almeno tre Sezioni o cinquecento soci lo richiedono.

Assemblea generale

Art. 12

Partecipano all'Assemblea generale tutti i soci. Le decisioni sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti.

Composizione**Art. 13**

L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'Associazione. Le sue competenze sono:

Competenze

- a) nominare i membri del Comitato cantonale;
- b) nominare il Presidente dell'Associazione tra i membri del Comitato cantonale;
- c) nominare l'Ufficio di revisione;
- d) deliberare sul rapporto d'attività annuale;
- e) approvare i conti d'esercizio e il bilancio, dandone scarico al Comitato cantonale;
- f) approvare le proposte del Comitato cantonale;
- g) ratificare il preventivo;
- h) approvare ogni singolo investimento;
- i) stabilire la quota sociale annua;
- j) modificare lo Statuto;
- k) sciogliere l'Associazione.

L'Assemblea generale deve essere convocata con almeno trenta giorni di anticipo tramite l'organo ufficiale dell'ATTE o mediante avviso scritto, valido anche in forma elettronica, con la menzione dell'ordine del giorno. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice, salvo diversa disposizione di questo Statuto.

Art. 14

Il Comitato cantonale si compone da undici a diciassette membri scelti fra i soci dell'Associazione. Nel Comitato devono essere rappresentate tutte le Sezioni regionali, conformemente all'art. 9. I membri rimangono in carica per un periodo di quattro anni e sono rieleggibili. Il Comitato cantonale si riunisce di regola quattro volte all'anno su convocazione del Presidente o dietro richiesta di al minimo cinque suoi componenti. La convocazione è inviata con dieci giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno.

Comitato cantonale

Il Comitato cantonale può deliberare validamente solo in presenza di almeno la metà dei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice, in caso di parità decide il voto del Presidente, che coordina i lavori.

Art. 15

Il Comitato cantonale ha le seguenti competenze:

Competenze

- a) definire le linee strategiche e gli indirizzi di fondo atti al perseguimento degli scopi dell'Associazione e conformi alle delibere dell'Assemblea generale;
- b) amministrare l'Associazione e costituire il referente diretto del Consiglio direttivo, cui delega la gestione corrente e altri compiti, conformemente a quanto previsto dal presente Statuto;
- c) eleggere il Vicepresidente dell'Associazione;

- d) designare i membri del Consiglio direttivo di sua competenza;
- e) designare il Direttore dell'UNI3;
- f) designare il responsabile del Servizio viaggi e soggiorni;
- g) nominare il Segretario generale;
- h) nominare il redattore responsabile della rivista;
- i) nominare i responsabili dei Centri diurni gestiti con l'apporto di collaboratori stipendiati;
- j) istituire eventuali Commissioni ad hoc (composte, se del caso, anche di non soci), precisandone il mandato;
- k) allestire il rapporto annuale d'attività, il consuntivo, i conti d'esercizio, il bilancio e il preventivo, mettendoli a disposizione dei soci contestualmente alla convocazione dell'Assemblea generale ordinaria;
- l) sovrintendere alla cura dei rapporti con le Sezioni regionali;
- m) sovrintendere alla cura dei rapporti con altri Enti, pubblici e privati;
- n) discutere e ratificare le disposizioni e i Regolamenti elaborati dal Consiglio direttivo;
- o) supervisionare i controlli di qualità generale, predisposti dal Consiglio direttivo;
- p) approvare gli investimenti proposti dal Consiglio direttivo, potendo decidere spese non preventivate fino a un massimo di CHF 50'000;
- q) decidere la parte di quota sociale ed eventuali contributi da attribuire alle Sezioni regionali;
- r) riconoscere le Sezioni regionali, approvandone i Regolamenti;
- s) decidere in merito all'eventuale apertura di nuovi Centri diurni, su richiesta di una Sezione, sentito il parere del Consiglio direttivo e della Conferenza dei Presidenti sezionali.

Art. 16**Consiglio direttivo**

Il Consiglio direttivo è composto di cinque membri; ne fanno parte:

- il Presidente cantonale, con funzione di coordinatore;
- il Vicepresidente cantonale;
- un rappresentante scelto dalla Conferenza dei Presidenti sezionali;
- due membri designati dal Comitato cantonale che non ricoprono la carica di Presidente sezionale.

Il Consiglio direttivo è definito di anno in anno dal Comitato cantonale nel corso della prima seduta annuale. Si riunisce di regola una volta al mese e tutte le volte che sia ritenuto necessario o urgente dal Presidente, da uno dei membri o su richiesta del Segretario generale.

Art. 17**Compiti**

Nel rispetto delle disposizioni statutarie, il consiglio direttivo è il responsabile esecutivo della gestione corrente, nonché dell'attuazione degli obiettivi stabiliti dallo Statuto, dall'Assemblea e dal Comitato cantonale. Ha responsabilità di pianificazione e organizzazione concreta del lavoro svolto dai vari organismi, soprattutto per quanto riguarda i servizi gestiti dal Segretariato cantonale. Può attribuire a

singoli suoi membri il compito di seguire e supervisionare, d'intesa col Segretario generale, determinati settori specifici del Segretariato.

In particolare:

- a) sovrintende all'attuazione delle decisioni del Comitato cantonale e all'ordinaria amministrazione, adottando se necessario dei provvedimenti d'urgenza, in attesa di ratifica da parte del Comitato cantonale;
- b) allestisce e sottopone al Comitato cantonale i Regolamenti necessari al buon funzionamento dei servizi e degli organismi che contribuiscono alla gestione corretta ed economicamente oculata dell'Associazione;
- c) predispone i necessari controlli di qualità;
- d) cura la pubblicazione dei bandi di concorso per tutti gli incarichi retribuiti all'interno dell'Associazione e organizza le procedure d'assunzione;
- e) propone al Comitato cantonale le nomine di sua competenza, giusta l'art. 15, lett. g, h, i e comunica allo stesso tutte le altre decisioni d'assunzione.
- f) supervisiona e coordina la comunicazione sulle attività e sulle iniziative dell'Associazione sia verso il pubblico esterno sia verso i soci e i collaboratori;
- g) propone al Comitato cantonale la costituzione di eventuali Commissioni *ad hoc*;
- h) predispone all'attenzione del Comitato cantonale il rapporto annuale d'attività, il consuntivo, i conti d'esercizio, il bilancio, il preventivo e i messaggi relativi a spese d'investimento;
- i) sottoscrive impegni di spesa a firma collettiva a due (Presidente o Vicepresidente con il Segretario generale) fino a un limite di CHF 20'000 per spese non preventivate;
- j) su esplicito mandato del Comitato cantonale, può condurre procedimenti legali a nome dell'Associazione.

Art. 18

È composta del Vicepresidente cantonale e dei Presidenti delle cinque Sezioni regionali. Si riunisce almeno tre volte all'anno o su richiesta di un membro.

Conferenza dei Presidenti sezionali

Art. 19

La Conferenza dei Presidenti sezionali:

- a) designa il proprio rappresentante nel Consiglio direttivo, scegliendolo fra i cinque Presidenti sezionali;
- b) nel rispetto degli scopi dell'Associazione, assicura un coordinamento coerente della gestione di tutte le tematiche che interessano le Sezioni regionali e i Centri diurni di loro competenza;
- c) segue le attività delle Sezioni regionali e dei Gruppi, curando lo scambio reciproco delle informazioni su progetti o iniziative e sulle attività organizzate;
- d) redige all'indirizzo del Comitato cantonale, in tempo utile per l'allestimento del rendiconto annuale destinato all'Assemblea

Compiti

- generale, un rapporto sulle attività delle Sezioni;
- e) promuove attività ed eventi di varia natura sia a livello sezionale che dei Centri diurni e provvede a facilitare lo scambio e la replica dei progetti ritenuti di valenza generale;
 - f) concepisce e organizza manifestazioni e attività d'interesse cantonale in accordo con il Consiglio direttivo e il Segretariato. La copertura dei costi derivati dall'organizzazione di manifestazioni d'interesse cantonale è assunta dal Segretariato; per eventuali spese urgenti, la Conferenza fa capo al Consiglio direttivo.

Art. 20

Il Presidente rappresenta l'Associazione verso l'esterno, presiede il Comitato cantonale e il Consiglio direttivo. La sua firma, o in sua assenza quella del Vicepresidente, congiuntamente con quella di un membro del Comitato cantonale o del Segretario generale, vincolano l'Associazione verso terzi.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso d'impedimento e presiede la Conferenza dei Presidenti sezionali. Entrambe le cariche non sono compatibili con la funzione di Presidente di una Sezione.

**Competenze del
Presidente e del
Vicepresidente cantonali**

Art. 21

L'Ufficio di revisione è nominato dall'Assemblea generale e resta in carica per lo stesso periodo quadriennale del Comitato cantonale. Presenta annualmente all'attenzione dell'Assemblea generale un rapporto di revisione dei conti. L'Ufficio di revisione deve essere abilitato dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori.

Ufficio di revisione

Art. 22

Le funzioni dei membri del Comitato cantonale e del Presidente sono onorifiche e non danno diritto ad alcun compenso. È ammesso solo il rimborso spese.

Cariche onorifiche

Art. 23

I compensi e le indennità per incarichi speciali sono stabiliti dal Consiglio direttivo

Compensi

Art. 24

L'Assemblea generale, su proposta del Comitato cantonale, può riconoscere la carica di Presidente onorario o di Socio onorario dell'ATTE a persone che si siano particolarmente distinte nell'ambito delle attività associative a favore degli anziani.

Soci onorari

Art. 25

Le modifiche statutarie sono decise dall'Assemblea generale a maggioranza qualificata dei due terzi dei soci presenti. Il testo integrale delle modifiche proposte deve essere allegato all'avviso di convocazione o pubblicato sull'organo ufficiale.

Modifiche statutarie

Art. 26

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso solo da un'Assemblea generale, convocata espressamente a questo scopo, con una maggioranza qualificata dei due terzi dei soci presenti.

Scioglimento**Art. 27**

In caso di scioglimento dell'Associazione, i fondi disponibili saranno utilizzati secondo le decisioni dell'Assemblea generale, che li destinerà a iniziative che perseguono gli stessi scopi dell'Associazione.

Destinazione dei fondi**Art. 28**

Dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea generale, le modifiche statutarie saranno iscritte al Registro di commercio.

Iscrizione al Registro di commercio**Art. 29**

Approvato dall'Assemblea costitutiva il 25 ottobre 1980. Modificato e approvato dalle Assemblee generali del 18 giugno 1984, 25 aprile 1987, 29 maggio 1990, 4 febbraio 2009, 18 maggio 2017 e 23 maggio 2023.

Norma finale

Il Presidente



Giampaolo Cereghetti

Il Segretario generale



Gian Luca Casella



Segretariato cantonale ATTE

Piazza Nosetto 4

Casella postale 1041, CH-6501 Bellinzona

Telefono 091 850 05 50

www.atte.ch, atte@atte.ch